

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

art. 87, co. 2, del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

Procedura negoziata sottosoglia di cui all’art. 50 comma 1, lett. e), d.lgs 36/2023, con ricorso alla piattaforma in modalità ASP (Application Service Provider) di CONSIP finalizzata all’acquisizione del servizio di digitalizzazione e metadatazione della documentazione amministrativa relativa agli usi civici della Regione Lazio, custodita in due archivi regionali di Roma e Pomezia (RM).

CIG: B96B5C3EF1

CPV: 79995100-6

N. GARA: 5847621

STAZIONE APPALTANTE

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma

Tel. 06 862731

Codice fiscale e P.IVA: 04838391003

Indirizzo di posta certificata: arsial@pec.arsialpec.it

ARSIAL

Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma | PEC: arsial@pec.arsialpec.it

P.IVA e Cod.Fisc.: 04838391003

Sommario

| | |
|--|----|
| OBIETTIVI DELL’APPALTO | 1 |
| DEFINIZIONI | 1 |
| Parte I – NORMATIVA | 3 |
| OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DELL’ESECUZIONE | 3 |
| DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| AMMONTARE DELL’APPALTO | 4 |
| MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 5 |
| DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 6 |
| ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO | 7 |
| OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA | 7 |
| CONTRATTI COLLETTIVI | 8 |
| CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI | 9 |
| RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO | 9 |
| PROROGHE E DIFFERIMENTI | 10 |
| SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC | 11 |
| SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP | 12 |
| PENALI | 13 |
| INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE | 14 |
| RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI | 15 |
| CONTABILITÀ DELL’APPALTO | 15 |
| FORMALITÀ E ADEMPIMENTI CUI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI | 15 |
| RITARDI NEI PAGAMENTI | 17 |
| REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO | 18 |
| CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI | 18 |
| OBBLIGHI ASSICURATIVI DA PARTE DELL’APPALTATORE | 19 |

| | |
|---|----|
| VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE..... | 20 |
| DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 22 |
| DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA | 23 |
| CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ | 24 |
| DISCIPLINA ANTIMAFIA..... | 25 |
| SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE | 25 |
| TRATTAMENTO DATI PERSONALI..... | 26 |
| PARTE II (Norme tecniche) | 26 |
| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | 26 |
| MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCANSIONE | 27 |
| ATTREZZATURE PER LA DIGITALIZZAZIONE | 28 |
| NOMENCLATURA DELLE RISORSE DIGITALI | 29 |
| MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA METADATAZIONE | 30 |
| PROTOTIPI E CONTROLLI DI QUALITÀ..... | 30 |
| ARCHIVIAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO | 31 |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE | 31 |

OBIETTIVI DELL’APPALTO

ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – in attuazione dei mandati conferiti da Regione Lazio in materia di usi civici, ai sensi dell’art. 8 L.R. 30 dicembre 2024, n. 22, intende acquisire un servizio di digitalizzazione e metadatazione della documentazione amministrativa relativa ai beni di proprietà collettiva e ai beni gravati da diritti di uso civico dei Comuni del Lazio, attualmente custodita nei fondi documentali collocati presso la sede della Regione Lazio di via Campo Romano, in Roma, e presso l’archivio della Regione Lazio di Pomezia (RM), che dovrà essere resa disponibile alla consultazione su *digital library* dedicata.

Tale implementazione, nell’ambito delle attività demandate ad ARSIAL, è funzionale anche alla formazione dello strato informativo digitale per la realizzazione della *“Carta dei domini e beni collettivi della Regione Lazio”*, oltre che al miglior esercizio delle funzioni in capo a Regione Lazio e agli Enti gestori dei diritti delle collettività.

DEFINIZIONI

Agli effetti interpretativi del presente Capitolato tecnico e in relazione agli atti amministrativi e ai contenuti dell’Appalto, si definisce,

- ❖ Con riferimento alle definizioni generali:
 - *Amministrazione / Committente / Ente: Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio* (in sigla ARSIAL), Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma -Codice fiscale e P.IVA: 04838391003.
 - *Appaltatore / Contraente / Impresa Appaltatrice*: l’impresa, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, denominato ai sensi dell’articolo 65 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che si è aggiudicato il contratto;
- ❖ *Appalto*: l’appalto di Servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato speciale;
- ❖ *Capitolato Speciale di Appalto (CSA)*: il presente documento;
- ❖ *Codice Antimafia*: il d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
- ❖ *Codice dell’Amministrazione digitale*: d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm.ii.;
- ❖ *Codice dei Contratti*: il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii.;
- ❖ *Contratto*: il contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l’Appaltatore, per le prestazioni oggetto del presente Capitolato, ed i suoi relativi allegati;
- ❖ *Costi di sicurezza aziendali (anche CS)*: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché

per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 110, co. 5 lettera c) del Codice dei Contratti, articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, co. 3, quinto periodo e co. 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- ❖ **DEC**: l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei Contratti;
- ❖ **DURC**: il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- ❖ **DUVRI**: il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- ❖ **GDPR**: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ❖ **Offerta**: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- ❖ **Operatore economico**: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;
- ❖ **PEC**: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- ❖ **Prestazioni**: indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto;
- ❖ **Rappresentante dell'Appaltatore**: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- ❖ **RUP**: il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- ❖ **SAC**: stato di avanzamento di esecuzione del contratto;

- ❖ *Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro:* il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Parte I – NORMATIVA

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DELL'ESECUZIONE

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie al completamento delle attività di catalogazione, digitalizzazione ed archiviazione, secondo le specifiche di seguito dettate, di documenti composti da una o più pagine e artefatti diversi (mappe, carte, etc.) per complessive 600.000 (SEICENTOMILA) pagine in formato prevalente A4.

Le attività di digitalizzazione e catalogazione dei documenti cartacei devono essere svolte in situ, presso le sedi che ospitano i fondi documentali, rispettivamente presso la sede della Regione Lazio di via Campo Romano, in Roma, e presso l'Archivio della Regione Lazio di Pomezia, previo allestimento di almeno due postazioni di lavoro presso ciascuna delle sedi di archivio, atteso che non è consentito lo spostamento dei materiali. L'accesso a tali postazioni è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,30.

Ai fini dell'articolo 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 è stato acquisito il **Codice Identificativo di Gara (CIG): B96B5C3EF1**

DURATA DELL'APPALTO

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni è quantificato in complessivi 300 (trecento) giorni lavorativi, a partire dalla sottoscrizione del contratto. Tutti i termini espressi nel presente capitolato e nei documenti di gara sono da intendersi in giorni lavorativi. Gli archivi non sono accessibili nei giorni di sabato e domenica, né, in generale, nei giorni festivi (13 giorni l'anno).

| Lotto | Giorni stimati lavorativi (lun-ven) |
|-------|-------------------------------------|
| Unico | 300 gg |

In particolare, **si definiscono le seguenti scadenze intermedie** (d'ora in poi citate nella documentazione di gara come "scadenze intermedie"):

- ❖ entro 75 giorni lavorativi, decorrenti dal Verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà aver lavorato almeno il 25% dei record descrittivi e delle digitalizzazioni e metadatazioni previste;
- ❖ entro 75 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di accertamento della precedente scadenza intermedia, l'Appaltatore dovrà aver lavorato almeno un ulteriore 25% dei record descrittivi e delle digitalizzazioni

e metadatazioni previste;

- ❖ entro 75 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di accertamento della precedente scadenza intermedia, l’Appaltatore dovrà aver lavorato almeno un ulteriore 25% dei record descrittivi e delle digitalizzazioni e metadatazioni previste;
- ❖ entro 75 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di accertamento della precedente scadenza intermedia, l’Appaltatore dovrà aver ultimato il restante 25% dei record descrittivi e delle digitalizzazioni e metadatazioni;

Il mancato rispetto dei termini intermedi di cui al presente articolo comporterà l’applicazione delle penali per ritardo previste dal presente Capitolato e dallo Schema di contratto.

Nel caso di sospensione o di ritardo nell’esecuzione per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo risultante dal cronoprogramma allegato al contratto e dal Piano di lavoro conseguente.

In caso di ritardo di oltre 15 giorni dell’avanzamento dei servizi rispetto al Piano di lavoro, accertato da parte del DEC o del RUP, si avvia la procedura prevista dall’art. 122, c. 4, del Codice dei Contratti.

Conclusione del servizio:

Le operazioni di catalogazione, digitalizzazione, metadatazione, e relativa consegna materiali, dovranno concludersi entro 300 gg lavorativi dall’inizio attività, termine da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.; il mancato rispetto di tale termine comporterà la risoluzione di diritto del contratto, con riconoscimento del solo pagamento per le prestazioni effettivamente svolte fino a quella data, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in relazione alla parte non eseguita.

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo a base di gara è di 218.000 € (duecentodiciottomila), al netto di imposte e contributi di legge, se dovuti, come indicato nel prospetto sottostante.

| Linea di attività | Importo | A corpo/misura | Ribassabile/ non ribassabile |
|---|-----------|----------------|---------------------------------|
| Acquisizione immagini, classificazione e metadatazione di 600.000 pagine formato A4 | 218.000 € | A CORPO | RIBASSABILE |

L’importo è stato stimato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del Codice dei Contratti. In considerazione della natura delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Ne consegue che i costi della sicurezza sono ritenuti pari a € 0,00.

Nell’appalto sono comprese tutte le attività, forniture e provviste necessarie per l’esecuzione delle prestazioni complete, conformemente alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nei documenti di gara, delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire sempre e comunque secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza nell’adempimento degli obblighi, in applicazione dell’articolo 1374 del Codice Civile.

Si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’impiego di personale specializzato e professionisti, nonché ogni onere relativo alla sicurezza del personale; le spese per viaggi, trasferimenti e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo, i mezzi di lavoro (PC, scanner, applicativi per la realizzazione dei metadati), e ogni altro costo descritto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché ogni onere e spesa eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite nei documenti di gara.

Il corrispettivo sopra indicato include anche tutte le attività necessarie per l’adeguamento delle risorse digitalizzate/catalogate, qualora richieste dalla Stazione Appaltante a seguito delle attività di verifica periodica, prima dell’approvazione dei SAC, nonché in sede di verifica dell’esecuzione e dell’ultimazione delle prestazioni. Tali attività sono finalizzate ad adeguare le risorse digitalizzate/catalogate ai criteri di qualità minima, come definiti nella documentazione di gara.

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che si rendano necessari a causa di difetti, errori o omissioni, né per carenze nelle attività necessarie per l’esecuzione dei servizi affidatigli.

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Anche l’offerta dell’Impresa non dovrà tenere conto dell’IVA, in quanto l’ammontare di tale imposta, da conteggiare separatamente, sarà trattenuto e versato all’Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.

L’analisi dei costi dell’appalto è stata operata dalla Stazione Appaltante secondo indagini di mercato e attività di *benchmarking*; il prezzo a base di gara è considerato congruo ed esaustivo per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m) dell’Allegato I.7 del Codice dei Contratti, “A CORPO”.

L’importo del contratto, come proposto dall’Appaltatore in sede di gara sulla base dei propri calcoli, a proprio rischio e in conformità con tutte le condizioni del contratto e del presente Capitolato, rimane fisso e invariabile.

Ai sensi dell’articolo 18 co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità in forma scritta secondo quanto indicato dall’allegato I.1, articolo 3, co. 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle

pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. I capitoli e tutti gli allegati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. L'ammontare dell'imposta di bollo che l'Appaltatore dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto, in proporzione al suo valore, è stabilito dalla tabella contenuta nell'Allegato I.4 al Codice dei Contratti. Tale tabella sostituisce le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta di bollo previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende applicato all'intero importo delle prestazioni oggetto dell'appalto, costituendo il corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà vincolante anche per la determinazione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e disposte o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

- ❖ Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ❖ Il Cronoprogramma;
- ❖ La relazione generale;
- ❖ Il DURC;
- ❖ L'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- ❖ le eventuali giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti ancorché non materialmente allegate;
- ❖ le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato Speciale;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di Servizi ed in particolare:

- ❖ il Codice dei Contratti e ss.mm.ii.;
- ❖ il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- ❖ il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- ❖ il Codice Antimafia;
- ❖ la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ❖ il Codice Civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni qui richiamate;
- ❖ la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";

- ❖ il Codice di Condotta dell'Agenzia;
- ❖ Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi/forniture in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore costituisce dichiarazione di piena conoscenza e accettazione incondizionata anche degli allegati, della legislazione, dei regolamenti e di tutte le normative vigenti in materia di contratti pubblici, nonché della completa adesione alle disposizioni che regolano il presente appalto.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in stretta conformità con la qualità, le modalità e le quantità stabilite nel presente Capitolato e/o negli eventuali allegati tecnici, nonché con le istruzioni che, di volta in volta, verranno impartite dal DEC o dal RUP.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore implica anche la dichiarazione della sussistenza delle condizioni necessarie per l'immediata esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per le dichiarazioni eventualmente fornite in sede di giustificazione dei prezzi di offerta, poiché queste riguardano l'organizzazione dell'appalto, a suo completo rischio. Pertanto, l'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotte a sostegno delle suddette giustificazioni.

L'Appaltatore da atto, senza alcuna riserva, di avere piena conoscenza e disponibilità della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni concordate in sede di offerta, nonché di ogni altra circostanza che influisca sul servizio e che, come confermato dall'apposito verbale sottoscritto con il DEC o dal RUP, consente l'immediata esecuzione del contratto.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore sarà obbligato ad adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le misure e cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone coinvolte nell'attività, nonché per prevenire danni di qualsiasi natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come previsto dalle normative legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, e si farà carico di tutti gli oneri ad essi relativi.

L’Amministrazione, in relazione ai luoghi in cui verranno svolte le prestazioni, fornirà una specifica Informativa da sottoscrivere al momento della stipula del contratto.

È compito dell’Appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi relativi ai costi della sicurezza legati all’esercizio della propria attività e provvedere alla messa in atto delle necessarie misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici, comprensive della predisposizione e manutenzione di un’adeguata dotazione di primo soccorso.

CONTRATTI COLLETTIVI

L’Appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia, comprese quelle eventualmente introdotte durante l’esecuzione del contratto. In particolare:

- nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi in vigore, per la durata e nella località in cui si svolgono i servizi, come indicato negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice dei Contratti, o come dichiarato dallo stesso Appaltatore in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Codice dei Contratti;
- gli obblighi di cui sopra vincolano l’Appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle dimensioni, dalla struttura o da qualsiasi altra qualificazione giuridica dell’impresa;
- l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per il rispetto di tali normative da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini espressamente il subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esonerà l’Appaltatore dalla responsabilità, senza pregiudizio per gli altri diritti della Stazione Appaltante;
- l’Appaltatore è obbligato a garantire il regolare adempimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in tutti gli altri settori tutelati dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP invierà una comunicazione scritta al soggetto inadempiente, invitandolo a provvedere al pagamento entro quindici giorni. Nel caso in cui la fondatezza della richiesta non venga formalmente e motivatamente contestata entro il termine sopra indicato, la Stazione Appaltante procederà, anche in corso d’opera, al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo l’importo corrispondente dalle somme dovute all’Appaltatore o, qualora previsto, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Analogamente, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva riscontrata nel DURC relativo al personale dipendente dell’Appaltatore, del

subappaltatore o dei titolari di subcontratti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata una ritenuta pari allo 0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate esclusivamente in fase di liquidazione del saldo, a condizione che la Stazione Appaltante approvi il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

In qualsiasi momento, il DEC e, tramite quest’ultimo, il RUP, potranno richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro, come previsto dall’articolo 39 del d. l. 112/2008, convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133. Potranno inoltre richiedere la documentazione di riconoscimento del personale presente sul luogo di esecuzione e verificarne l’effettiva iscrizione nel predetto libro unico dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, i valori espressi in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, i valori in cifra assoluta, salvo diversa specifica, si intendono IVA esclusa.

Tutti i termini contenuti nel presente Capitolato, salvo diversa indicazione nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

In sede di stipulazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale, indicando un indirizzo PEC al quale si considereranno validamente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, nonché ogni altra comunicazione o notificazione connessa all’esecuzione del contratto.

Dovrà altresì designare un soggetto che lo rappresenti nei confronti dell’Amministrazione.

Ogni variazione del rappresentante designato dovrà essere accompagnata dal deposito, presso la Stazione Appaltante, del nuovo atto di mandato. Tale figura può coincidere con il Project Manager, secondo le caratteristiche e i compiti descritti nella parte tecnica del presente Capitolato.

L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare, in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute, sia a titolo di acconto che di saldo, anche in relazione a eventuali cessioni di credito previamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Il Project Manager opera in nome e per conto dell’Appaltatore nello svolgimento delle attività a lui assegnate.

La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore dal DEC e dal RUP, come indicato nei documenti di gara.

L’Appaltatore dovrà garantire la conduzione e l’esecuzione effettiva dei servizi avvalendosi di personale idoneo, di comprovata competenza e adeguato, sotto il profilo sia numerico sia qualitativo, alle esigenze di una corretta esecuzione.

L’Appaltatore, tramite il proprio Responsabile, assicura l’organizzazione, la gestione e la conduzione del servizio, rispondendo dell’idoneità dello stesso e, in generale, di tutto il personale impiegato. Tale personale dovrà essere tutelato nel rispetto della normativa vigente e dovrà risultare gradito alla Stazione Appaltante, la quale si riserva il diritto di richiedere, con adeguata motivazione, l’allontanamento di qualsiasi addetto ritenuto non idoneo o non gradito.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del sostituto del Rappresentante in caso di sua temporanea assenza, nonché a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo Rappresentante in caso di cessazione o revoca del mandato.

Per ciascun Rappresentante designato dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante e al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, recapiti telefonici fissi e mobili, numeri di fax e ogni altra informazione utile per il reperimento immediato.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto insindacabile di valutare la regolarità della documentazione presentata e l’ammissibilità dei Rappresentanti designati. Resta inteso che l’Appaltatore è comunque responsabile dell’operato del proprio Rappresentante.

PROROGHE E DIFFERIMENTI

Ai sensi dell’articolo 121, comma 11, del Codice dei Contratti, qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di completare le prestazioni entro il termine contrattuale stabilito nell’Articolo “Durata dell’appalto” del presente Capitolato, potrà richiedere una proroga, che potrà essere concessa una sola volta, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine suddetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi causati da impedimenti imposti dalla Stazione Appaltante per proprie necessità, o derivanti da inadempimenti della Stazione Appaltante rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato, nonché ritardi derivanti dall’esecuzione di altre prestazioni o lavori preliminari o strumentali alle attività oggetto del contratto, ma relativi ad altri contratti in corso tra la Stazione Appaltante e terzi.

Il RUP, sentito il DEC, ove nominato, decide sull’istanza di proroga entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 8 dell’articolo 121 del Codice dei Contratti.

In deroga a quanto indicato nel primo capoverso del presente articolo, la richiesta di proroga può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'Articolo "Durata dell'appalto", purché la causa del ritardo si sia verificata successivamente; in tal caso, la richiesta dovrà essere motivata, evidenziando la specifica circostanza del ritardo.

Qualora nel corso dell'appalto si verifichi un evento che, a giudizio dell'Appaltatore, impedisca oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare una richiesta di proroga in forma scritta alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, e fornire entro i successivi 15 giorni tutti gli elementi necessari a comprovare l'accaduto. L'Appaltatore che non ottempera a tali adempimenti vedrà decadere il proprio diritto di avanzare, successivamente e in qualsiasi sede, richieste relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente Articolo "Durata dell'appalto".

La richiesta di proroga dovrà essere indirizzata al RUP. La decisione del RUP in merito alla proroga sarà comunicata per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi in cui la proroga venga formalmente concessa dopo la scadenza del termine di cui all'Articolo "Durata dell'appalto", essa avrà effetto retroattivo a partire dal termine originario.

SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice dei Contratti, nei casi in cui si verifichino circostanze particolari che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. In tal caso, il DEC redigerà, se possibile con la partecipazione del Rappresentante designato, il verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, nonché lo stato di avanzamento delle stesse. Le circostanze particolari comprendono quelle situazioni che richiedono la redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dagli articoli 120, commi 2 e 3, e diverse da quelle di cui al comma 6 del Codice dei Contratti.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- ❖ eventi derivanti, direttamente o indirettamente, dalla condotta dell'Appaltatore;
- ❖ sciopero dei mezzi di trasporto.

Non appena cessano le cause che hanno determinato la sospensione, il RUP o il DEC dispongono la ripresa dell'esecuzione e indicano il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa, il DEC redige il verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, in nessun caso e per nessuna ragione, sospendere o interrompere l'esecuzione in modo autonomo. Eventuali sospensioni delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono

un grave inadempimento contrattuale e possono determinare la risoluzione automatica del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. Resta inteso che saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante solo nel caso in cui, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che impediscano oggettivamente la prosecuzione dell’appalto.

Ai sensi dell’articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni, se più di una, durano per un periodo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dal presente Capitolato, o comunque per oltre 6 mesi complessivamente, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto, ma in tal caso riconosce all’Appaltatore la rifiuzione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. In tutti gli altri casi, nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DEC per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa, a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma, sarà disposta con verbale del DEC.

Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione o l’interruzione degli eventuali obblighi di custodia o guardiania, pertanto lo stesso è tenuto a garantire in ogni caso le necessarie misure di salvaguardia, evitando danni a terzi.

Ad eccezione del risarcimento dovuto all’Appaltatore in caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice dei Contratti, come previsto nell’articolo 8 dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

Ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può disporre la sospensione dell’esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse. L’ordine è trasmesso contestualmente all’Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed entra in vigore dalla data della sua emissione.

Lo stesso RUP stabilisce il momento in cui vengono meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che hanno determinato la sospensione, ed emette l’ordine di ripresa, che viene tempestivamente comunicato all’Appaltatore e al DEC, se nominato.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione – o le sospensioni, qualora siano più di una – si protrae per un periodo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dal presente Capitolato, o comunque per oltre 6 mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto

senza diritto ad alcun indennizzo. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento, ma in tal caso è tenuta a riconoscere all’Appaltatore il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i limiti sopra indicati, annotandoli nella documentazione contabile. In tutti gli altri casi, non è dovuto alcun indennizzo.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente paragrafo “Proroghe e differimenti”, con riferimento ai verbali di sospensione e di ripresa.

PENALI

Qualora il contraente, per cause oggettivamente a lui imputabili – fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per chiusure straordinarie dei due archivi – non rispetti i termini di consegna, sia intermedi che finale, come stabiliti nel contratto e indicati nell’articolo “Durata dell’appalto” del presente Capitolato speciale d’appalto, potrà essere applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La predetta penale, calcolata su base giornaliera, si applica anche in caso di ritardo:

- a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
- b. nella consegna in ritardo del Piano di Lavoro;
- c. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia adempiuto agli obblighi prescritti;
- d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC.

Le penali vengono applicate sull’importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione al momento del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e in altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale. Qualora i ritardi o le violazioni comportino una penale di importo superiore a tale percentuale, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, e il RUP avvierà le procedure previste dall’articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti.

È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore o che le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi a favore dell’Appaltatore.

Sull’istanza di disapplicazione delle penali, decide il RUP, su proposta del DEC.

Tutte le situazioni di ritardo devono essere tempestivamente segnalate al RUP dal DEC, ove nominato, non appena si verifichi la relativa condizione, con la quantificazione temporale pertinente.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, inclusi i corrispettivi dovuti all’Appaltatore stesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali non exonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha generato l’obbligo di pagamento della penale. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui ciò è consentito.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore, né per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell’avvio dell’esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:

- ❖ l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC, dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- ❖ le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i sub fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati dall’Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti di tali soggetti;
- ❖ le eventuali vertenze aziendali tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ❖ ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore;
- ❖ le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC o dal RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
- ❖ le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’avvio dell’esecuzione o della ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, qualora l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause imputabili a tali ditte, imprese, fornitori o tecnici.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini di ultimazione o delle scadenze esplicitamente fissate dal Piano di Lavoro, se superiore a 30 giorni lavorativi, comporta la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza necessità di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del Codice dei Contratti.

La risoluzione ha effetto a seguito di formale messa in mora dell’Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere, che – salvo i casi di urgenza – non può essere inferiore a 10 giorni e deve svolgersi in contraddittorio con l’Appaltatore stesso.

In caso di risoluzione, le penali previste nel relativo paragrafo del presente Capitolato sono calcolate sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al Piano di Lavoro al termine concesso dal DEC per l’adempimento mediante la messa in mora di cui sopra.

Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, incluse eventuali maggiori spese sostenute per l’affidamento a terzi delle prestazioni non eseguite.

Per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere qualsiasi somma maturata a credito dell’Appaltatore per le prestazioni già eseguite, nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 122, comma 8, del Codice dei Contratti.

CONTABILITÀ DELL’APPALTO

La contabilità dell’appalto sarà gestita conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 115 del Codice dei Contratti e dall’articolo 12 dell’Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

Non saranno prese in considerazione le prestazioni eseguite in modo irregolare o non conformi al contratto, né quelle effettuate in violazione degli ordini di servizio del DEC.

FORMALITÀ E ADEMPIMENTI CUI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 909, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, i pagamenti saranno effettuati previa emissione delle fatture in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate, al **Codice Univoco Ufficio IPA UF08E9**.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma (CF 04838391003) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura: *Servizio di digitalizzazione e metadatazione della documentazione amministrativa relativa agli usi civici della Regione Lazio* – CIG: B96B5C3EF1 e il Codice CRAM DG.004, nonché i riferimenti all’atto amministrativo autorizzativo.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento da parte della Stazione Appaltante.

Ai fini della contabilità economico-patrimoniale, l’Appaltatore dovrà indicare nella fattura la competenza temporale – ovvero il riferimento al SAC – e tutti gli elementi necessari alla comprensione degli importi unitari e/o complessivi che hanno determinato l’importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà rispettare le quote indicate nel mandato conferito, nell’atto costitutivo o, in alternativa, quelle definite in sede di stipulazione del contratto. Qualora gli importi fatturati non risultino coerenti con le quote di partecipazione comunicate alla Stazione Appaltante, il pagamento sarà sospeso, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese per interessi o altri indennizzi.

Non sarà possibile procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura elettronica redatta secondo le modalità sopra descritte. In caso di irregolarità della fattura, il termine di pagamento resterà sospeso a decorrere dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Ogni pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- ❖ verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore;
- ❖ acquisizione del DURC in corso di validità dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
- ❖ adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi previsti dal presente Capitolato nei confronti di subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti
- ❖ osservanza delle norme relative alla tracciabilità dei pagamenti;
- ❖ verifica, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (come introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge 286/2006), dell’eventuale inadempimento agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un importo complessivo almeno pari alla somma da erogare, secondo le modalità previste dal d. m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento sarà sospeso e la circostanza verrà segnalata all’agente della riscossione territorialmente competente.

Ai sensi dell’articolo 11, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

RITARDI NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni e delle circostanze che rendono esigibile il pagamento. Decoro tale termine senza che sia stata effettuata la liquidazione, all'Appaltatore spettano gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Qualora anche questo ulteriore termine trascorra senza pagamento, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi moratori.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso BCE di cui all'articolo 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del primo pagamento utile, sia esso in acconto o a saldo, senza necessità di specifica richiesta o riserva da parte dell'Appaltatore; tale pagamento ha priorità rispetto a quello delle somme dovute per l'esecuzione dell'appalto.

In nessun caso sono riconosciuti interessi moratori qualora il pagamento sia stato sospeso per cause previste nel presente Capitolato, con particolare riferimento alle sospensioni disciplinate negli articoli "Sospensioni ordinate dal RUP" e "Sospensioni ordinate dal DEC".

L'Appaltatore ha facoltà, una volta decorsi i termini indicati nei commi precedenti, ovvero qualora le rate di acconto non liquidate raggiungano il 15% dell'importo netto contrattuale, di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1460 del Codice Civile, sospendendo l'adempimento delle proprie obbligazioni nel caso in cui la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale delle somme maturate. In alternativa, l'Appaltatore potrà, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere un giudizio per la risoluzione del contratto, qualora siano trascorsi 60 giorni dalla data della suddetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo effettuato in ritardo rispetto al termine indicato al paragrafo “Pagamenti in acconto” del presente Capitolato, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, maturano interessi legali sulle somme dovute.

La disciplina del presente paragrafo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO

I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.

Le clausole di revisione introdotte ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti sono attivate d’ufficio dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di specifica istanza da parte dell’Appaltatore, qualora la variazione dell’indice sintetico – calcolato in conformità alla Sezione III dell’Allegato II.2-bis al Codice dei Contratti – superi, in aumento o in diminuzione, rispettivamente la soglia del 3% o del 5% rispetto all’importo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi, procederà al monitoraggio degli indici revisionali applicabili all’appalto con una frequenza temporale inferiore rispetto a quella prevista per il loro aggiornamento ufficiale.

Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo “Varianti e modifiche contrattuali”, il contratto è sempre modificabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti, nel caso in cui, per eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili, sia alterato l’equilibrio economico del contratto. In tal caso, l’Appaltatore è onerato di avanzare tempestivamente idonea richiesta di rinegoziazione allegando ogni documentazione utile a documentare i fatti costitutivi della suddetta alterazione dell’equilibrio contrattuale. Le suddette circostanze non giustificano, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP, previa istruttoria da espletarsi nel termine di un mese dall’istanza formulata dall’Appaltatore, provvede a comunicare la proposta di un nuovo accordo, ove ne ravvisi i presupposti. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, **è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma**; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 del Codice dei Contratti e

della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla l.136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

OBBLIGHI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti, l'esecutore dei lavori è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti e opere – anche preesistenti – verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

La medesima polizza deve inoltre coprire la responsabilità civile verso terzi per danni causati durante l'esecuzione del Contratto, con un massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati siano inclusi tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e/o con qualsiasi funzione, partecipino o presenzino alle attività connesse all'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente con l'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i soggetti assicurati:

- ❖ il DEC, il RUP, gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti e i collaboratori della Stazione Appaltante, nonché chiunque intrattenga rapporti con i suddetti soggetti;
- ❖ tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, ad eccezione di quello soggetto all'obbligo assicurativo ai sensi del D.P.R. 1124/1965, per le lesioni personali subite in occasione di servizio;

- ❖ i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, delle imprese e ditte coinvolte, anche occasionalmente, nell'esecuzione dei lavori, nonché delle ditte fornitrici;
- ❖ il pubblico e chiunque intrattengano rapporti con la Stazione Appaltante.

Qualora il contratto assicurativo preveda scoperti o franchigie, si precisa che:

- ❖ con riferimento alla polizza "tutti i rischi di esecuzione", tali scoperti o franchigie non saranno opponibili alla Stazione Appaltante;
- ❖ con riferimento alla polizza di responsabilità civile, parimenti, tali scoperti o franchigie non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

Le coperture assicurative prestate dall'Appaltatore devono estendersi anche ai danni causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici, senza alcuna riserva.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la garanzia assicurativa dovrà essere rilasciata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, in ossequio al regime di responsabilità solidale.

Le polizze dovranno garantire la copertura sia in caso di colpa grave sia in caso di colpa lieve dell'Appaltatore, e dovranno riportare l'apposita clausola di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le condizioni contrattuali previste nelle polizze e a provvedere con tempestività a tutti gli adempimenti necessari affinché le coperture risultino operative in ogni circostanza.

In caso di sinistro, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare le somme assicurate. In caso di proroga o di aggiornamento dei massimali assicurativi, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione aggiornata della polizza.

La copertura assicurativa dovrà, inoltre, includere le eventuali operazioni di restauro conseguenti a danneggiamenti, nonché la copertura del rischio di deprezzamento dei beni culturali mobili e immobili, senza franchigie opponibili, nei termini indicati nei paragrafi precedenti.

Tutte le sezioni della polizza dovranno prevedere un massimale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Il mancato rispetto del divieto di introdurre variazioni non autorizzate comporta, a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di eseguire a proprie spese gli eventuali interventi di ripristino che dovessero essere disposti dalla Stazione Appaltante, nonché il risarcimento integrale dei danni da questa eventualmente subiti. Resta inteso

che, in nessun caso, l’Appaltatore potrà vantare diritti a compensi, rimborsi o indennizzi per prestazioni eseguite in assenza di autorizzazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti o modifiche che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune o necessarie, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall’articolo 120, comma 9, del Codice dei Contratti.

Non saranno riconosciute prestazioni o forniture extracontrattuali di alcun genere se non previamente ordinate per iscritto dal DEC o RUP, previa approvazione della Stazione Appaltante, ove prescritta dalla normativa vigente.

Qualsiasi reclamo o riserva deve essere presentato per iscritto dall’Appaltatore al DEC prima dell’esecuzione della variante o modifica oggetto di contestazione. In assenza di accordo preventivo antecedente l’avvio delle prestazioni oggetto di variante o modifica, non saranno prese in considerazione, per alcun motivo o titolo, richieste di compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto.

Il contratto potrà essere modificato senza la necessità di una nuova procedura, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 120, co. 2 del Codice dei Contratti, le varianti previste dai commi 5 e 7 del presente articolo possono essere adottate purché l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché sussistano tutte le condizioni previste dall’articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti.

La variante deve essere accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere come segno di accettazione.

Come previsto dall’articolo 120, comma 9 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentata dell’importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.

Tuttavia, ove tali variazioni eccedano il quinto dell’importo totale del contratto e non dipendano da errori progettuali, l’Appaltatore può richiedere un equo compenso per la parte eventualmente eccedente.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante l’esecuzione, l’Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma precedente, se queste non comportano rallentamento o sospensione dei servizi e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere comunque approvate dal RUP, che può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell’Appaltatore.

Il RUP, ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla DEC ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda, nonché altre eventuali vicende societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà entro 60 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, e, qualora tali requisiti risultino mancanti, potrà opporsi alle modifiche di cui all’articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti.

Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente paragrafo producono i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis e dall’articolo 92, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente paragrafo e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del Collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all’articolo 215 del Codice dei Contratti, ove costituito, e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell’articolo

25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di appalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC. dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento richiesto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cattimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6 dell'art. 11 del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di quindici giorni, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno

- a. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b. l'indicazione dell'esecutore;
- c. il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e. il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f. il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g. il verbale del controllo definitivo;
- h. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i. la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla Stazione Appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.l. 76/2020, la cui efficacia è stata prorogata dall’articolo 14, comma 4-bis, del d.l. 13/2023, ai fini della sottoscrizione del Contratto dovrà essere acquisita l’informazione antimafia liberatoria, in conformità a quanto previsto dal Codice Antimafia.

In alternativa, in caso di urgenza, qualora tale informazione non sia ancora stata acquisita, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del Codice Antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dal medesimo Codice, la Stazione Appaltante recederà dal presente Contratto, fatti salvi:

- il pagamento delle prestazioni già eseguite,
- il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 94, commi 3 e 4, del Codice Antimafia, nonché dall’articolo 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. In ogni caso, dovrà essere preventivamente acquisita la dichiarazione dell’Appaltatore sull’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. Nel caso di consorzio stabile, tali adempimenti devono riguardare sia il consorzio sia le consorziate designate per l’esecuzione.

Qualora, in virtù di specifiche disposizioni normative, l’idonea iscrizione nell’Elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List) tenuto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, sia ritenuta sufficiente in luogo della documentazione antimafia di cui ai commi precedenti, quest’ultima sarà sostituita dall’accertamento dell’iscrizione nella sezione pertinente dell’elenco, ai sensi dell’articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012.

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le seguenti spese:

- le spese contrattuali, comprese le imposte di registro e di bollo, i diritti di segreteria e di rogito, le spese per il rilascio di copie conformi del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto, nonché eventuali ulteriori spese che si rendessero necessarie;
- le spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016;
- le tasse e ogni altro onere relativo all’ottenimento delle licenze tecniche necessarie per l’esecuzione delle prestazioni;

- le tasse e gli oneri dovuti agli enti territoriali (ad esempio, per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni per il conferimento in discarica, ecc.), qualora connessi direttamente o indirettamente all'esecuzione delle prestazioni.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo relative agli atti necessari per la gestione della commessa, dalla consegna fino all'emissione del certificato di conformità.

Nel caso in cui, in relazione ad atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si rendano necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte o tasse, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e gli oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che sarà applicata secondo le disposizioni di legge. Tutti gli importi indicati nel presente Capitolato si intendono al netto dell'IVA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà disciplinato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto e negli eventuali relativi allegati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

PARTE II (Norme tecniche)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede la digitalizzazione di documentazione archivistica eterogenea (mappe, tavole, documenti) relativa ai tre fondi archivistici, per complessive 600.000 (seicentomila) pagine in formato prevalente A4. Le attività di digitalizzazione si svolgeranno presso le sedi di conservazione dei documenti originali. Il prelievo e la movimentazione degli originali dalle stanze di conservazione saranno a opera dell'Appaltatore, con la supervisione periodica del personale della Stazione Appaltante.

Le attività operative prevedono le seguenti fasi:

- ❖ analisi dei due fondi archivistici, selezione della documentazione da digitalizzare, definizione del modello di descrizione dei documenti;
- ❖ scansione dei documenti con un rapporto di 1 a 1 (1 pagina o un recto/1 immagine); ove la documentazione originale si presenti in formato tabellare su doppia faccia verso/recto, la scansione dovrà riprendere la tabella per intero in unica immagine;
- ❖ predisposizione del tracciato di metadati nel formato MAG 2.0.1 con restrizioni MAGTeca;
- ❖ descrizione dei documenti secondo il modello definito;

- ❖ creazione dei pacchetti di rilascio;
- ❖ archiviazione su idoneo supporto informatico;
- ❖ consegna del lavoro.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCANSIONE

La scansione deve essere eseguita obbligatoriamente con scanner planetari professionali conformi alle certificazioni ISO, specifici per materiali culturali. Le specifiche di riferimento sono indicate nel paragrafo Attrezzature per la digitalizzazione e metadatazione.

La scansione dei documenti deve produrre risorse digitali di tipo immagine 2D. L’originale dovrà essere ripreso nella sua interezza, nel senso di lettura, rispettando le dimensioni reali del supporto cartaceo e avendo cura di rappresentarlo nella sua profondità preservando un margine di sfondo nero non superiore a 1 cm su tutti i bordi. Ciascun file conterrà sempre un solo documento orientato coerentemente al contenuto, in modo tale da renderne immediata la lettura. Ciascuna immagine deve corrispondere a singola pagina recto o verso di una carta, con un rapporto di 1 a 1 (1 facciata singola/1 immagine); ove la documentazione originale si presenti in formato tabellare su doppia facciata verso/recto, la scansione dovrà riprendere la tabella per intero in unica immagine. Qualora l’originale presenti fori, strappi, lacerazioni, lacune che disturbino la leggibilità del contenuto, dovrà essere acquisito interfoliandolo con cartoncino di colore nero se il rumore è sui margini, di colore avorio se il rumore è all’interno del contenuto.

Dovranno essere prodotti i seguenti formati digitali:

- TIFF 6.0 non compresso con risoluzione a 600 dpi ottici, profondità di colore di 24 bit RGB per formato inferiore o uguale ad A4; con risoluzione di 400 dpi ottici, profondità di colore di 24 bit RGB per formato superiore ad A4.

Dal file master dovranno essere prodotti:

- JPEG in formato compresso con una risoluzione di 300 dpi ottici, profondità di colore di 24 bit RGB.
Immagine destinata alla consultazione in rete locale;
- JPEG in formato compresso con una risoluzione di 100 dpi ottici, profondità di colore di 24 bit RGB.
Immagine destinata alla consultazione web;
- PDF/A (secondo lo standard internazionale ISO19005).

Le immagini in fase di acquisizione non dovranno subire nessun trattamento, ma dovranno restituire la massima gamma tonale possibile, al fine di registrare la densità dell’originale. I file dovranno essere generati con profilo colore Adobe RGB 1998. Si dovrà garantire la visualizzazione dell’oggetto originale a pieno formato di ripresa.

Risoluzione spaziale: la risoluzione dei file TIFF dovrà essere pari alla massima qualità definita dalle regole in uso per l’acquisizione documentale archivistica e libraria.

È consentito il ricorso a programmi di miglioramento e fotoritocco dell’immagine esclusivamente sui formati derivati dal TIFF master e per la riduzione del rumore, ove necessario. Tra gli interventi ammessi rientrano:

- la riduzione del bordo nero esterno;
- la correzione delle micro-rotazioni;
- il rafforzamento del contrasto mediante filtri di *smoothing* e riduzione del rumore;
- la rifilatura delle parti eccedenti il supporto originale;
- l’orientamento dell’immagine secondo il verso di lettura dell’originale;
- l’allineamento dell’immagine;
- la calibrazione di luminosità e contrasto;
- il bilanciamento della gamma cromatica, dell’intensità e della saturazione del colore;
- il bilanciamento del bianco e dei colori fondamentali;
- la rimozione dell’effetto retinatura;
- la correzione della curvatura nei documenti rilegati.

Per quanto riguarda le modalità di ripresa e la preparazione dei file digitali, si precisa quanto segue:

- in base al livello di metadatazione e descrizione definito, ciascuna Unità Archivistica (UA) scansionata deve comprendere un’immagine/target con scala cromatica e scala millimetrica correttamente posizionate nel pacchetto immagini;
- il sistema di illuminazione deve essere a luce fredda, privo di emissioni UV e IR;
- il campo di ripresa deve essere adeguato alle diverse dimensioni dei documenti da digitalizzare.

ATTREZZATURE PER LA DIGITALIZZAZIONE

L’Appaltatore sarà responsabile della fornitura e dell’installazione delle stazioni di scansione, che dovranno essere composte da: scanner planetari professionali, workstation per la gestione degli scanner, memorie di massa, periferiche di backup, gruppi di continuità. Gli scanner planetari professionali devono essere specifici per la digitalizzazione dei beni culturali documentali e conformi alle certificazioni ISO. Gli ambienti in cui installare le stazioni di scansione devono essere idonei a garantire l’ospitalità di operatori e la migliore realizzazione dei prodotti previsti, tutelando l’integrità dei documenti oggetto di digitalizzazione.

Le stazioni di scansione devono avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche minime:

- scanner planetario professionale specifico per beni culturali, conforme agli standard ISO 19624 e Metamorfoze, provvisto di piano basculante o con posizionamento a 130° per la gestione di materiali documentali e librari sia rilegati che sciolti, illuminazione sul piano a luci fredde con luminosità non superiore ai 5400K e prive di emissioni di infrarossi (IR) o ultravioletti (UV);

- workstation di gestione dello scanner composta da PC dedicato e monitor dotato di una *lookup table* (LUT) per ciascun colore primario RGB, accessibile tramite software e con profondità di bit pari a, o maggiore di 8, calibrato per il punto di bianco e la gamma secondo le norme in uso.

Durante la digitalizzazione, il personale addetto dovrà seguire le seguenti precauzioni:

- non esercitare pressione o forzatura sul documento in scansione durante la manipolazione sul piano;
- dovrà indossare guanti di cotone per evitare danni ai documenti e, ove necessario in presenza di documentazione in stato di conservazione non ottimale, mascherina di protezione da muffe e polvere.

È assolutamente escluso l'utilizzo di scanner piani, a tamburo o a piano fisso.

Gli scanner planetari da utilizzare devono prevedere procedure di calibrazione e bilanciamento del bianco atte a garantire la coerenza cromatica anche su lotti documentali diversi, e devono avere i seguenti requisiti minimi:

- piano di appoggio modulabile in basculante o statico, atto alla scansione di materiali sia rilegati che sciolti senza che vi sia pressione sull'artefatto originale;
- processo di digitalizzazione senza contatto diretto col documento;
- modalità di scansione in TIFF nativo con profilo colore Adobe 1998 incorporato nativamente.

Nel caso in cui si debbano trattare documenti originali di dimensioni superiori a quelle gestibili con scanner planetari, l'aggiudicatario dovrà scansionare l'originale in mosaicatura e ricostruire in post-produzione l'immagine unica per l'esposizione in rete, ricorrendo a software specifici di *image editing*. Al fine del computo complessivo delle 600.000 scansioni le immagini mosaicate corrisponderanno al criterio di computazione 1 immagine/1 partizione, facendo numero da calcolare nel complessivo.

Per le procedure di post-produzione e generazione dei formati di fruizione online, l'Appaltatore deve utilizzare software professionali per l'elaborazione digitale, che consentano di preservare i metadati strutturali obbligatori atti a verificare la qualità e la conformità delle risorse digitali prodotte ai requisiti richiesti.

NOMENCLATURA DELLE RISORSE DIGITALI

La nomenclatura dei filename, delle directory e delle sub-directory di destinazione degli oggetti digitali consiste in una stringa di digit, strutturata o riutilizzando un codice già attribuito agli artefatti originali associandogli una sequenza di digit ben definita, oppure, se non esiste classificazione dei materiali, generando una codifica che contenga acronimi esplicativi del progetto di digitalizzazione.

Ciascun oggetto digitale va identificato con filename univoco di massimo 32 digit non accentati presi dalle sequenze A-Z, a-z, 0-9, che deve includere:

- identificativo dell'ente conservatore o, se inesistente, identificativo della collezione digitale;
- numero progressivo dell'oggetto digitale: numero corrispondente alla posizione dell'oggetto nella sequenza, composto da 2 o più digit preceduti da underscore; il numero di digit deve essere coerente

con

- la quantità degli oggetti digitali che compongono un'entità, sia essa singola (a es., relativa a un libro), o multipla (a es., un insieme di documenti che compongono una medesima pratica archivistica); quindi:
2 digit fino a 99 oggetti, 3 digit fino a 999 oggetti, e così via;
- estensione: .tif, .jpeg; per i formati in .jpeg, ai fini di distinguere le diverse risoluzioni, l'estensione può essere integrata con l'indicazione dei dpi (300, 100, etc.).

Di seguito un'esemplificazione di filename per materiali archivistici indicizzati a livello di Unità Archivistica (UA)

Fascicolo:

| BA1E000885 | _001 | _001 | .tif (o .jpeg300) |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| Codice Ente | numero progressivo del fascicolo | numero progressivo dell'immagine nella sequenza | estensione |

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA METADATAZIONE

Tutti gli oggetti digitalizzati dovranno essere corredati dai metadati necessari alla loro descrizione, gestione e conservazione nella piattaforma di Digital Library per gli Usi Civici del Lazio, attualmente in fase di sviluppo da parte di Arsial.

Per la classificazione dei contenuti digitali, dovranno essere generati file XML MAG 2.0.1 con restrizioni MAGTeca, contenenti metadati gestionali, amministrativi e strutturali, conformi agli standard Dublin Core e MAG.

Si raccomanda inoltre l'adozione di strumenti aggiornati per la gestione dei metadati, tra cui:

- sistemi compatibili con **Open Data (OD)** per favorire l'interoperabilità con altre piattaforme culturali e istituzionali;

I metadati vanno elaborati tenendo conto dei requisiti FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), per una gestione sostenibile e conforme ai più recenti standard internazionali.

PROTOTIPI E CONTROLLO DI QUALITÀ

Il controllo della qualità delle immagini e dei metadati è finalizzato ad assicurare la corretta acquisizione in TDI, la buona leggibilità e la reperibilità dell'oggetto digitale, attraverso idonei motori di ricerca. Il servizio prevede un'attività autonoma di controllo da parte dell'Appaltatore con modalità di verifica e correzione da declinare nella proposta tecnica.

ARCHIVIAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

L’attività di archiviazione su un adeguato supporto informatico prevede la registrazione delle immagini digitalizzate e dei relativi metadati su unità di memoria esterna rimovibile, costituite da dischi rigidi esterni (HDD) o, preferibilmente, da unità a stato solido (SSD) per prestazioni superiori. Tali dispositivi dovranno disporre di interfaccia USB 3.0 o superiore.

Le unità dovranno essere organizzate in directory strutturate secondo la classificazione delle serie documentarie digitalizzate. Ogni directory dovrà riportare un identificativo univoco e contenere le relative immagini e i file dei metadati relativi al documento originale.

Le unità di memoria esterna dovranno essere fornite in un’unica copia. A ciascuna di esse dovrà essere allegato un rapporto descrittivo, contenente l’elenco dettagliato dei documenti digitalizzati e dei file in essa presenti.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il RUP incaricato per l’affidamento in oggetto è il dott. Federico Schiavi (email: f.schiavi@arsial.it).

Il Direttore dell’Esecuzione è la dott.ssa Alessandra Macciocchi (e-mail: a.macciocchi@arsial.it